

TRIBUNALE DI PESCARA
- Sezione Penale -

Nuove Linee guida per l'applicazione dei parametri di cui ai D.M. n. 55 del 10.03.2014, n. 37 del 8.03.2018 e n. 147 del 13.8.2022 (entrato in vigore il 23.10.2022) nei casi di liquidazione da parte dell'Autorità Giudiziaria dei compensi professionali ai difensori - Aggiornamento al 29.06.2026.

Ambito di applicazione.

Le linee guida costituiranno punto di riferimento per la liquidazione degli onorari per attività professionale prestata a favore di:

- *imputati e persone offese ammesse al P.S.S.* (art. 74 DPR 115/02);
- *imputati dichiarati o di fatto irreperibili* (art. 117 DPR 115/02);
- *imputati difesi d'ufficio insolventi* (art. 116 DPR 115/02).

Le seguenti linee guida sono adottate per adeguare i parametri delle liquidazioni, pur nel perimetro dei limiti indicati dal D.M. 147/2022, e già oggetto del Protocollo sottoscritto in data 1.12.2022, aggiornato il 14.05.2024 ed, ulteriormente, il 27.05.2025, all'andamento dell'indice dei prezzi al consumo, ed hanno efficacia a decorrere dall'1 Settembre 2026.

Criteri adottati.

L'adozione di linee guida ha lo scopo di individuare dei criteri standardizzati, anche numerici, al fine di rendere effettiva, rapida ed agevole la liquidazione dei compensi professionali nonché di limitare le divergenze tra quanto richiesto e quanto liquidato.

Il compenso è liquidato per fasi.

Il difensore si impegna ad indicare, nell'istanza di liquidazione, le attività svolte in relazione alla fase e ad allegare i documenti per le spese eventualmente sostenute. I compensi previsti per le singole fasi saranno, ovviamente, liquidati solo qualora si riscontri lo svolgimento di attività ad esse riconducibili.

Le linee guida prevedono, per la **fase dibattimentale** (comprensiva dei procedimenti di appello avverso le sentenze dei Giudici di Pace), **tre tipologie di processi:**

- **Tabella 1:** *Processi di semplice e rapida definizione*, con concentrazione dell'attività in massimo tre udienze (compresa quella di prima comparizione o smistamento, ed escluse le udienze di rinvio determinato da impedimento di imputato o difensore ovvero da assenza di testi della parte privata che ne ha richiesto l'ammissione);

- **Tabella 2:** *Processi mediamente complessi* che si protraggano per più di tre udienze (compresa quella di prima comparizione o smistamento, ed escluse le udienze di rinvio determinato da impedimento di imputato o difensore ovvero da assenza di testi della parte privata che ne ha richiesto l'ammissione);

- **Tabella 3:** *Processi particolarmente complessi* che si protraggano oltre le sei udienze (compresa quella di prima comparizione o smistamento, ed escluse le udienze di rinvio determinato da impedimento di imputato o difensore ovvero da assenza di testi della parte privata che ne ha richiesto l'ammissione).

All'interno di ciascuna tipologia di processi (Tabelle 1, 2 e 3), al fine di adeguare la liquidazione alla "*natura, complessità e gravità del procedimento o del processo, delle contestazioni e delle imputazioni*", vengono individuate ulteriori sottocategorie: processi trattati dal **giudice collegiale** e dal **giudice monocratico** e, all'interno di tale ultima categoria, processi per i quali è prevista l'**udienza preliminare**, distinti dagli altri riti.

A questi si aggiungono, sempre nell'ambito delle singole tabelle, le ipotesi di definizione attraverso **riti alternativi**, per i quali è prevista una liquidazione omnicomprensiva delle varie fasi.

Le linee guida prevedono, altresì, una **Tabella I bis** relativa alla partecipazione del difensore alla **udienza predibattimentale**, qualunque ne sia l'esito (e, dunque, sia in caso di emissione di Sentenza di Non Luogo a Procedere sia, anche, di fissazione della data dell'udienza dibattimentale per la prosecuzione del giudizio), senza l'accesso a riti alternativi (poiché, in tal caso, varrà la relativa voce).

La liquidabilità della fase relativa alla partecipazione del difensore alla udienza predibattimentale, sia pur non prevista autonomamente in sede di Decreto Ministeriale, viene operata sulla scorta del recente orientamento espresso da Cassazione civile sez. II, 18/12/2025, n. 33055 e viene parametrata, convenzionalmente, in mancanza di criteri ministeriali in tal senso, facendo applicazione della Tabella 1 – Processi di semplice e rapida definizione - da una a tre udienze.

Per quanto attiene ai processi in fase di **indagini preliminari** e di **udienza preliminare** è stata prevista un'unica ipotesi di liquidazione per l'udienza preliminare, alla quale si aggiungono, non diversamente per quanto stabilito per la fase dibattimentale, le ipotesi di definizione attraverso riti alternativi, per i quali è prevista una liquidazione omnicomprensiva delle varie fasi.

E' stata, altresì, prevista, accanto alla liquidazione dei procedimenti camerali, ipotesi di liquidazione per le attività defensionali relative all'espletamento dell'**incidente probatorio** in fase di indagini preliminari.

E' stata, infine, prevista la ipotesi di liquidazione, per la fase di impugnazione, dinanzi alla **Corte di Cassazione**, relativamente ai ricorsi avverso le sentenze di Appello avverso le sentenze del GdP, gli **incidenti di esecuzione** nonché per le **impugnazioni inerenti avverso le ordinanze del Riesame in materia di misure cautelari reali e personali**.

Tutti gli importi concordati tengono conto dei parametri fissati dai D.M. indicati in epigrafe e della riduzione di 1/3 di cui all'art. 106 bis DPR 115/02.

Si confermano le formalità di accertamento dell'insolvenza per le liquidazioni dei difensori di ufficio, alla luce di mirata indagine svolta dal Tribunale presso la cancelleria dell'esecuzione sull'iscrizione dei pignoramenti e la tipologia degli stessi, che ha fatto emergere la residualità delle iscrizioni dei pignoramenti presso il debitore (peraltro, in gran parte relativa a beni mobili registrati), apparendo, pertanto, maggiormente utile il ricorso a pignoramenti presso terzi che implica l'accesso alle banche dati.

Tuttavia, anche in ragione della attuale maggiore complessità sia della procedura di accesso alle Banche dati (Ricorso ex art. 492 bis c.p.c. da inoltrare telematicamente), sia della iscrizione dei Pignoramenti presso terzi (del pari, da inoltrare telematicamente), si conviene di rimodulare, in senso migliorativo, l'importo relativo alla liquidazione forfettaria per la fase esecutiva da € 200,00 ad **€ 300,00**.

In ipotesi di difesa congiunta di più soggetti aventi la stessa posizione procedimentale o processuale, il difensore presenterà una **richiesta di liquidazione unica** e, previa riunione dei procedimenti di cui al mod. 27, il compenso sarà aumentato nella misura del 30% per ciascun soggetto fino ad un massimo di dieci soggetti, e del 10% oltre i primi dieci, fino ad un massimo di trenta. In ipotesi di riunione di processi per **reati connessi** richiesta dai difensori, si concorda che tale attività sia da ricondurre alla "fase introduttiva".

Si specifica, altresì, che alla luce del consolidato orientamento della Suprema Corte di Cassazione, *l'elenco contenuto nell'art. 12, comma 3, lettera b), del DM 55/2014, ha valore esemplificativo e non tassativo delle attività da ricondursi alla fase introduttiva* (Cass. 30315/2022; Cass. 8414/2023) e che, secondo i più recenti arresti giurisprudenziali, rientrano nella fase introduttiva tutte *quelle attività che, ex artt. 484 e 491 c.p.p., risultano prodromiche all'apertura del dibattimento e connesse all'instaurazione del giudizio* (Cass. Civ., sez. 2, Ordinanza n. 16946/2026); inoltre, *l'elencazione, di cui nell'art. 12, comma 3, lettera b), non deve considerarsi limitata agli atti scritti, [...] ma a tutte le attività – richieste, istanze, osservazioni ed opposizioni - che precedono l'apertura del dibattimento ancorché rese in forma orale* (Cass. 8414/2023).

Infine, rientra nella fase introduttiva l'attività defensionale relativa al **deposito della istanza di ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato** (Cass. Pen. n. 37545/2008, Cass. Pen. n. 38474/2008, Cass. Pen. n. 17042/2008).

Ovviamente, il difensore, nel richiedere la liquidazione relativa ad attività riconducibili alla fase introduttiva, avrà cura di evitare la duplicazione delle richieste.

In relazione a quanto previsto dall'art. 2 D.M. 55/14, come modificato dall'art. 1 D.M. n. 147/22, alla liquidazione andrà aggiunto il rimborso a titolo di spese forfettarie nella misura del **15%** del compenso totale.

Continuità nella difesa di ufficio.

Il Giudice nominerà, nelle diverse udienze, in caso di mancata presenza del difensore di fiducia o del difensore d'ufficio nominato ex art. 97, comma 1, c.p.p., in deroga ai turni di reperibilità stabiliti dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, lo stesso difensore - qualora sia presente personalmente - designato in sostituzione ex art. 97, comma 4, c.p.p. in precedenza, essendo in tal modo assicurata una difesa effettiva all'imputato e non ostando in tale senso il dato normativo (art. 97, comma 4, c.p.p.).

Avvicendamento di più difensori nell'ambito dello stesso procedimento.

Qualora nel corso del medesimo processo intervengano più difensori - siano essi difensori di imputati ammessi al patrocinio a Spese dello Stato ovvero difensori di ufficio ex art. 97, 1° comma e 4° comma c.p.p. - attesi i limiti previsti dall'art. 82 D.P.R. n. 115/2002 sul limite massimo degli importi liquidabili, ove più difensori abbiano svolto attività riconducibili ad identiche fasi (studio, introduttiva, istruttoria e decisoria), si applicheranno, per ognuna di tale fase, i parametri medi ridotti di 1/3 ex art. 106 bis D.P.R. n. 115/2002 (massimo liquidabile nel settore del patrocinio a spese dello Stato), ridotti in proporzione al numero dei difensori intervenuti aventi titolo alla liquidazione.

Elezione di domicilio.

In applicazione della giurisprudenza della Suprema Corte (da ultimo, Cass. Sez. IV n. 12243 del 13.2.2018), l'elezione di domicilio contenuta nell'istanza di ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato opera anche nel procedimento principale per cui il beneficio è richiesto, a nulla rilevando l'espressa volontà dell'imputato di limitarne gli effetti esclusivamente al procedimento incidentale.

Ne deriva che qualora l'istanza di ammissione contenga l'elezione di domicilio presso il difensore, il provvedimento di ammissione al beneficio conterrà l'espressa

indicazione del domicilio, salva espressa modifica che dovrà essere allegata e depositata nel fascicolo del processo.

Attesa la valenza dell'eventuale elezione di domicilio, il difensore che sia stato ammesso al patrocinio da parte del GIP avrà cura di depositare, nella prima udienza utile successiva all'ammissione, copia dell'istanza di ammissione al beneficio contenente l'elezione del domicilio ovvero del Decreto di ammissione per consentire l'individuazione dell'esistenza dell'elezione del domicilio nel corso della fase dibattimentale o comunque nella fase definitiva GIP-GUP.

Determinazione dei limiti di reddito ai fini della ammissione al P.S.S.

Al fine di limitare i provvedimenti di rigetto delle istanze di ammissione al P.S.S. ovvero le richieste di integrazioni da parte del Magistrato, si specifica quanto segue:

- *In tema di patrocinio a spese dello Stato, l'ultima dichiarazione cui si deve fare riferimento per l'individuazione del reddito rilevante ai fini dell'ammissione al beneficio ex articolo 76 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, è quella rispetto alla quale, al momento del deposito dell'istanza, è scaduto il termine per la presentazione, salvo che il richiedente abbia presentato una nuova dichiarazione, il cui termine sia maturato, ma non ancora scaduto, dovendo farsi riferimento, in tal caso, a quest'ultima (Cassazione penale sez. IV, 8/04/2025, n. 15460);*
- *Ai sensi del combinato disposto del D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 115, articolo 76, comma 2 e articolo 79, deve ritenersi [...], che ai fini del giudizio di ammissibilità o di conferma del beneficio del patrocinio a spese dello Stato, rileva la situazione di convivenza all'atto della domanda e che, a tale fine, non assume rilievo il solo dato formale della convivenza, emergente dalla residenza anagrafica, che può solo costituire un significativo dato probatorio. Si deve affermare, perciò, in base agli stessi principi emergenti dalla normativa statale, l'obbligo per il giudice di esaminare, ai fini del giudizio sulla condizione di non abbienza, le prove che confermino o confutino la sostanziale e fattuale percezione e condivisione di redditi tra familiari effettivamente conviventi all'atto della domanda idonea ad incidere sulla predetta condizione (Cass. pen. n. 2698/2026 che richiama Cassazione penale sez. IV, 4/10/2019, n. 42016);*
- *l'ISEE è un criterio non valido per la ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato, la cui norma istitutiva (D.P.R. n. 115/2022) fa riferimento non solo al reddito imponibile, ma anche ad altri redditi esenti o soggetti a tassazione (Cass. 42618/2024), talché è da ritenere che qualsiasi introito, purché non occasionale, concorra a formare il reddito personale;*

Si allega, a tal fine, un **prospetto meramente esemplificativo delle voci di reddito** da considerare rilevanti ovvero non rilevanti, ai fini della ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato (**All. 1**).

Modalità di deposito della istanza di ammissione al P.S.S.,

I difensori depositano l'istanza di ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato mediante Portale Deposito Atti Penali utilizzando il modello allegato al presente Protocollo (All. 2).

Contenuto e modalità di deposito della istanza di liquidazione.

I criteri espressi nelle linee guida saranno applicabili solo ed esclusivamente nel caso in cui il difensore ne faccia esplicita richiesta nell'istanza di liquidazione.

Il difensore che intende avvalersi delle linee guida si impegna a presentare l'istanza di liquidazione, unitamente a copia del provvedimento di ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato (ove non in precedenza depositato, secondo la raccomandazione sopra indicata), ovvero della documentazione che attesta la irreperibilità, anche di fatto, dell'assistito, prima della pronuncia della sentenza o del diverso provvedimento che chiude la fase a cui si riferisce la richiesta.

Nel caso di prestazione di attività a favore di imputato dichiarato irreperibile il difensore si impegna ad indicare la data del provvedimento dichiarativo dell'irreperibilità, che allegherà in copia.

Le istanze di liquidazione dei compensi spettanti al difensore della parte ammessa al Patrocinio a Spese dello Stato ed al difensore d'ufficio, ai sensi del Testo Unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono **depositate, presso la cancelleria del magistrato competente, esclusivamente mediante piattaforma SPEDIGIUS**, prima della conclusione della relativa fase.

Si precisa - ed anche al fine della corretta imputazione degli importi da liquidarsi (onorari ed esborsi) - che appare sempre preferibile la collazione, da parte del Difensore, di autonoma istanza di liquidazione, corredata di **nota spese** e di eventuali allegati, da caricare sul portale SPEDIGIUS e da depositare unitamente alla ricevuta di avvenuta trasmissione.

E' onere del difensore istante depositare, in udienza, all'atto della richiesta di liquidazione, la ricevuta di deposito rilasciata dal Sistema, recante il numero di protocollo della Istanza Web (istanza che deve essere UNICA e non ripetuta), oltre alla istanza di liquidazione, se redatta, avendo cura di indicare correttamente il **Modello di registro** relativo al procedimento trattato, secondo l'elenco **esemplificativo allegato al presente Protocollo (All. 3).**

La liquidazione è disposta dal giudice immediatamente e contestualmente alla pronuncia della sentenza o del diverso provvedimento che chiude la fase a cui si riferisce la richiesta del difensore.

Il provvedimento è notificato immediatamente alle parti dandone atto nel verbale di udienza ed è comunicato al funzionario preposto il quale provvederà alla accettazione, sulla piattaforma, della relativa Istanza.

Laddove il difensore, al momento conclusivo della fase, non abbia depositato la istanza di liquidazione mediante piattaforma SPEDIGIUS o, comunque, non sia in possesso del numero identificativo della Istanza, il Magistrato non procederà alla liquidazione.

Si specifica che laddove – invece - il procedimento non dovesse essere definito alla udienza per la quale il difensore ha correttamente depositato istanza di liquidazione mediante piattaforma SPEDIGIUS (es. rinvio della discussione), il difensore depositerà la ricevuta di deposito sulla piattaforma SPEDIGIUS al cancelliere di udienza per consentire all'ufficio di rifiutare l'istanza; il cancelliere di udienza, infatti, comunicherà la mancata definizione del processo all'ufficio competente, che procederà a rifiutare l'istanza.

La richiesta di liquidazione, prima dell'udienza fissata per la discussione (o per repliche) verrà nuovamente depositata dal difensore, secondo le modalità sopra specificate, anche sulla scorta delle eventuali ed ulteriori attività defensionali svolte dall'avvocato (es. più di tre udienze, etc..).

Nel caso, infine, di prestazione di attività in favore di imputato insolvente e/o irreperibile, relativamente alla quale la richiesta di liquidazione non può essere depositata prima della conclusione della relativa fase, essendo il difensore gravato da un onere di allegazione di documentazione afferente il rintraccio del proprio assistito e/o l'esperimento di procedure esecutive finalizzate al recupero del credito, così come previsto dal successivo punto, la istanza di liquidazione, corredata di quanto necessario, sarà parimenti depositata, in epoca successiva, presso la cancelleria del magistrato competente, esclusivamente mediante piattaforma SPEDIGIUS.

LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO AL DIFENSORE DI UFFICIO

- Documentazione necessaria -

A) Persona difesa: cittadino italiano residente nello Stato:

- 1. Parcella e atto di costituzione in mora recapitato in alternativa presso la residenza anagrafica, ovvero il domicilio dichiarato, ovvero, se risulta in atti, presso il luogo ove esercita abitualmente attività lavorativa;*
- 2. Attestazione di avvenuta ricerca beni da pignorare con modalità telematiche ex art. 492 bis c.p.c. mediante deposito del processo verbale redatto dall'Ufficiale Giudiziario nel quale si indichino tutte le banche dati interrogate e le relative risultanze che dovrà necessariamente comprendere le banche dati delle Pubbliche Amministrazioni o alle quali le stesse possono accedere per l'acquisizione di tutte le informazioni rilevanti per l'individuazione di cose e crediti da sottoporre ad esecuzione, comprese quelle relative ai rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito e datori di lavoro o committenti (in particolare: anagrafe tributaria, compreso l'archivio dei rapporti finanziari; banche dati degli enti previdenziali; Pubblico Registro Automobilistico); in riferimento agli esiti delle ricerche, con modalità telematiche, ex art. 492 bis c.p.c., si specifica che le situazioni rilevanti saranno soltanto quelle in cui l'imputato risulti quale "dante causa" ovvero sia, comunque, titolare di posizioni "attive";*
- 3. Verbale di pignoramento negativo dei beni mobili registrati e/o dei crediti emergenti dalla suindicata ricerca, secondo le indicazioni appena sopra esplicitate, ovvero dichiarazione negativa del terzo;*
- 4. Ove dal verbale ex art. 492 bis c.p.c. dovessero emergere beni immobili nella titolarità del debitore, si dovrà produrre ispezione ipotecaria degli stessi relativa all'ultimo ventennio per consentire la verifica di condizioni obiettive di infruttuosità dell'eventuale azione esecutiva immobiliare.*

B) Persona difesa: cittadino straniero residente nel territorio dello Stato o titolare di permesso di soggiorno:

- 1. Stessa documentazione indicata per il punto A;*
- 2. Attestazione del consolato o dell'ambasciata dello Stato di provenienza da cui risulti che l'assistito non sia titolare di proprietà immobiliari o altri redditi percepiti all'estero (in questo caso il Giudice provvederà ugualmente alla liquidazione qualora il difensore provi di avere inoltrato tale richiesta e questa non sia pervenuta nei successivi sessanta giorni).*

C) Persona difesa: cittadino italiano di fatto irreperibile:

1. *Parcella e atto di costituzione in mora, di cui si sia tentato il recapito presso la residenza anagrafica, ovvero l'ultimo domicilio conosciuto, ovvero il domicilio dichiarato o eletto se diverso dallo studio legale del difensore ovvero se risulta agli atti, presso il luogo ove l'assistito ha esercitato attività lavorativa;*
2. *Verifica anagrafica aggiornata negativa;*
3. *Certificato del D.A.P., dal quale risulti che l'assistito non è detenuto.*

D) Persona difesa: cittadino straniero compiutamente identificato, non residente in Italia e di fatto irreperibile, di cui non si conosca la residenza all'estero:

1. *Parcella e atto di costituzione in mora, di cui si sia tentato il recapito presso la residenza anagrafica, ovvero l'ultimo domicilio conosciuto, ovvero il domicilio dichiarato o eletto se diverso dallo studio legale del difensore ovvero se risulta agli atti, presso il luogo ove l'assistito ha esercitato attività lavorativa;*
2. *Verifica anagrafica aggiornata negativa;*
3. *Certificato del D.A.P., dal quale risulti che l'assistito non è detenuto.*

E) Persona difesa: cittadino straniero sedicente senza fissa dimora, di fatto irreperibile:

1. *Certificato del D.A.P., dal quale risulti che l'assistito non è detenuto;*
2. *In caso di elezione o dichiarazione di domicilio in luogo diverso dallo studio legale del difensore, parcella e atto di costituzione in mora, di cui si sia tentato il recapito;*
3. *In caso di elezione o dichiarazione di domicilio in luogo diverso dallo studio legale del difensore verifica anagrafica aggiornata negativa.*

F) Persona difesa: cittadino straniero di cui si conosce la residenza all'estero:

1. *Parcella e atto di costituzione in mora, di cui si sia tentato il recapito presso la residenza anagrafica;*
2. *Atto di recupero negativo.*

G) Persona difesa: Indagato / Imputato deceduto:

1. *Certificato di morte dell'assistito;*

2. *Interpello, alla Agenzia delle Entrate territorialmente competente, in ordine alla sussistenza di dichiarazioni di successione da parte di eventuali eredi, chiamati o legatari del defunto.*

Si specifica che, laddove l'Agenzia delle Entrate attesti la assenza di dichiarazioni di successione, al momento della richiesta da parte del Difensore, ed a prescindere, dunque, dal lasso di tempo trascorso dalla data di decesso dell'assistito, l'indagato o l'imputato sarà equiparato al soggetto irreperibile (Cass. Pen., sez. IV, 16/10/2007 n. 26655) ed il Magistrato farà luogo alla liquidazione del compenso.

SPESE SOSTENUTE DAI DIFENSORI DI UFFICIO PER IL RECUPERO DEI CREDITI PROFESSIONALI

Si conviene per una liquidazione forfettaria, comprensiva di compensi e spese, in linea con i parametri medi previsti per la liquidazione del compenso nelle procedure di ingiunzione e nella considerazione dello scarto tra i compensi riconosciuti in sede giudiziale e quelli liquidabili secondo il regime del patrocinio a spese dello stato (applicabile ai sensi dell'art. 116 DPR n. 115/2002), che viene fissata nella misura di:

- **€ 300,00 per la fase giudiziale** relativa alla formazione del titolo esecutivo (salvo il caso in cui la liquidazione contenuta nel titolo esecutivo sia inferiore), oltre agli accessori di legge (iva, cap e spese generali nella misura del 15%);

- **€ 300,00 per fase esecutiva**, oltre agli accessori di legge (iva, cap e spese generali nella misura del 15%).

E', in ogni caso, dovuto il rimborso delle ulteriori spese, afferenti le procedure di recupero, ivi compresi gli esborsi per i diritti di copia dei verbali di udienza, laddove documentate, oltre al costo dell'opinamento.

**PROCEDIMENTI DINANZI AL TRIBUNALE
MONOCRATICO O COLLEGIALE**

TABELLA 1

Processi di semplice e rapida definizione - Definizione da una a tre udienze

A1) Tribunale Monocratico	€ 1.660
Fase di studio	€ 210
Fase introduttiva	€ 250
Fase istruttoria	€ 550
Fase decisionale	€ 650

B1) Tribunale Monocratico - Processi provenienti da udienza preliminare:	€ 1.860
Fase di studio	€ 280
Fase introduttiva	€ 280
Fase istruttoria	€ 600
Fase decisionale	€ 700

C1) Tribunale collegiale - Definizione da una a tre udienze:	€ 2.070
Fase di studio	€ 310
Fase introduttiva	€ 360
Fase istruttoria	€ 650
Fase decisionale	€ 750

TABELLA 2

Processi di mediamente complessi - Definizione da una a tre udienze

A2) Tribunale Monocratico	€ 1.870
Fase di studio	€ 300
Fase introduttiva	€ 270
Fase istruttoria	€ 600
Fase decisionale	€ 700

B2) Tribunale Monocratico - Processi provenienti da udienza preliminare:	€ 2.050
Fase di studio	€ 300
Fase introduttiva	€ 300
Fase istruttoria	€ 650
Fase decisionale	€ 800

C2) Tribunale Collegiale:	€ 2.380
Fase di studio	€ 310
Fase introduttiva	€ 400
Fase istruttoria	€ 820
Fase decisionale	€ 850

TABELLA 3
Processi particolarmente complessi – Definizione in più di sei udienze

A3) Tribunale Monocratico	€ 2.000
Fase di studio	€ 300
Fase introduttiva	€ 270
Fase istruttoria	€ 650
Fase decisionale	€ 750

B3) Tribunale Monocratico – Processi provenienti da udienza preliminare:	€ 2.150
Fase di studio	€ 300
Fase introduttiva	€ 300
Fase istruttoria	€ 700
Fase decisionale	€ 850

C3) Tribunale Collegiale:	€ 2.530
Fase di studio	€ 310
Fase introduttiva	€ 400
Fase istruttoria	€ 900
Fase decisionale	€ 920

Riti Speciali – Tribunale

• Definizione del processo con oblazione:	€ 700
• Definizione del processo con applicazione della pena ex art. 444 c.p.p.:	€ 1.100
• Definizione del processo con rito abbreviato semplice:	€ 1.300
• Definizione del processo con rito abbreviato condizionato:	€ 1.600
• Definizione del processo con messa alla prova:	€ 1.500

TABELLA 1 BIS
Udienza predibattimentale senza l'accesso a riti alternativi

Udienza predibattimentale	€ 1.110
Fase di studio	€ 210
Fase introduttiva	€ 250
Fase decisionale	€ 650

SEZIONE GIP - GUP

Udienza Preliminare:	€ 1.850
Fase di studio	€ 400
Fase introduttiva	€ 350
Fase istruttoria	€ 450
Fase decisionale	€ 650

Riti Speciali - GIP - GUP

• Definizione del processo con oblazione :	€ 750
• Definizione del processo con applicazione della pena in udienza camerale :	
- reati da u.p. o da immediato ex art. 453 c.p.p. o ex art. 447 c.p.p.:	€ 1.300
- reati ex art. 550 c.p.p. e da opposizione a decreto penale di condanna:	€ 1.200
• Definizione del processo con rito abbreviato semplice :	
- reati da u.p. o da immediato ex art. 453 c.p.p. o ex art. 447 c.p.p.:	€ 1.600
- reati ex art. 550 c.p.p. e da opposizione a decreto penale di condanna:	€ 1.300
• Definizione del processo con rito abbreviato condizionato :	
- reati da u.p. o da immediato ex art. 453 c.p.p. o ex art. 447 c.p.p.:	€ 1.800
- reati ex art. 550 c.p.p. e da opposizione a decreto penale di condanna:	€ 1.600
• Definizione del processo con messa alla prova :	€ 1.600

FASE INDAGINI PRELIMINARI

Fase di studio	€ 450
Fase introduttiva	€ 350
Fase istruttoria	€ 550
Fase decisionale	€ 650

**Procedimenti camerali
Tribunale - GIP - GUP**

• Incidente di esecuzione con udienza camerale con ricorso della difesa:	€ 1.150
Fase di studio	€ 250
Fase introduttiva	€ 300
Fase decisionale	€ 600

• Incidente di esecuzione d'ufficio:	€ 850
Fase di studio	€ 250
Fase decisionale	€ 600

• Reclamo ex art. 410 bis c.p.p.:	€ 700
Fase di studio	€ 330
Fase introduttiva	€ 370

• Udienza camerale ex art. 409 c.p.p.:	€ 1.350
Fase di studio	€ 350
Fase introduttiva	€ 400
Fase decisionale	€ 600

• Incidente probatorio in fase di indagini preliminari:	€ 1.500
Fase di studio	€ 500
Fase introduttiva	€ 350
Fase decisionale	€ 650

**Procedimenti cautelari
Tribunale - GIP - GUP**

• Udienza di convalida di arresto:	€ 1.000
Fase di studio	€ 250
Fase istruttoria	€ 300
Fase decisionale	€ 450

• Udienza camerale per interrogatorio di garanzia:	€ 1.000
Fase di studio	€ 450
Fase istruttoria	€ 550

• Attività relativa a misure cautelari personali in corso: (istanze di revoca, sostituzione, ecc.): (voce comprensiva di tutte le istanze relative allo stesso procedimento);	€ 850
--	--------------

• Attività relativa a misure cautelari reali in corso: (istanze di revoca, sostituzione, ecc.): (voce comprensiva di tutte le istanze relative allo stesso procedimento);	€ 850
--	--------------

• Impugnazione misura cautelare personale (Riesame -Appello):	€ 1.600
Fase di studio	€ 250
Fase introduttiva	€ 600
Fase decisionale <i>(se documentata la partecipazione)</i>	€ 750

• Impugnazione misura cautelare reale (Riesame -Appello):	€ 1.600
Fase di studio	€ 250
Fase introduttiva	€ 600
Fase decisionale <i>(se documentata la partecipazione)</i>	€ 750

• Indagini Difensive	€ 1.150
Fase di studio	€ 500
Fase istruttoria	€ 650

• PROCEDIMENTI TRATTATI DINANZI ALLA CORTE DI CASSAZIONE: - impugnazioni di Sentenze emesse dal Tribunale quale giudice di secondo grado, avverso Sentenze del Giudice di Pace; - ricorsi per Cassazione relativi ad incidenti di esecuzione; - ricorsi per Cassazione relativi a misure cautelari reali e personali.	€ 3.500
Fase di studio	€ 500
Fase introduttiva	€ 1.400
Fase decisionale <i>(dovuta ove il difensore abbia partecipato alla discussione, orale o scritta, da documentare)</i>	€ 1.600

COMMISSIONE PERMANENTE

Si conferma la costituzione della Commissione Permanente così composta:

- un Giudice rappresentante dell'ufficio dibattimento;
 - un Giudice rappresentante dell'ufficio G.I.P.;
 - un Avvocato designato dall'Ordine degli Avvocati;
 - un Avvocato designato dalla Camera Penale;
 - un Avvocato designato dall'AIGA;
 - un Avvocato designato dall'Associazione Difensori di Ufficio;
- che si dovrà riunire su richiesta anche di uno solo dei componenti per verificare l'attuazione delle presenti linee guida, raccogliere osservazioni e o proposte di modifica.

Allegati:

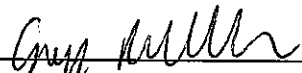
- All. 1** - Prospetto meramente esemplificativo delle voci di reddito da considerare rilevanti ovvero non rilevanti, ai fini della ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato;
All. 2 - Modello istanza di ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato;
All. 3 - Prospetto esemplificativo delle voci di modello di registro da indicare nella istanza di liquidazione.

Pescara, 22 luglio 2026

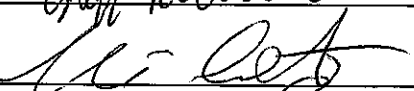
Il Presidente del Tribunale



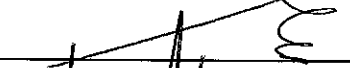
Il Procuratore della Repubblica



^{Presidente}
Il ~~coordinatore~~ della Sezione Penale



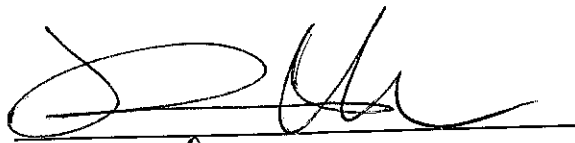
Il Presidente dell'Ordine degli Avvocati



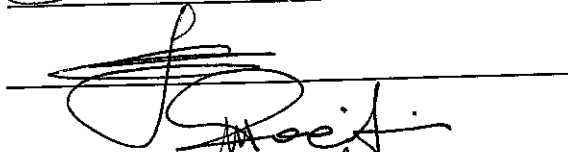
Il Presidente della Camera Penale



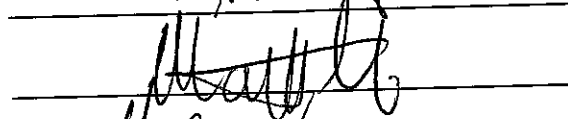
Il Presidente dell'A.I.G.A.



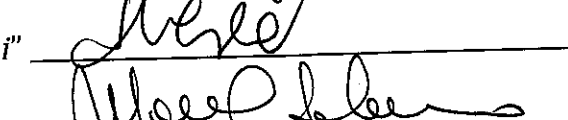
Il Presidente dell'A.D.U.



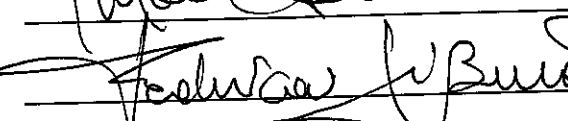
Il Presidente dell'A.N.F.



Il Presidente del C.P.O.



Il Presidente "Fondazione Forum Aterni"



Il Presidente Cammino Pescara



Il Presidente dell'AIAF

